



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

01933

- 7 MAR. 2005

Prot. n.
(citare nella risposta)

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161- Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv **MB** Area. **4**

Rifer del

Allegati **come da testo**

Oggetto: **Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra - Sessione 2005 - G.U. n. 18 - 4^ Serie Speciale - del 04/03/2005.**

**Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi dei Geometri
LORO SEDI**

Si invia in allegato, copia dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 - 4^ Serie Speciale - del 04/03/2005 - relativa agli esami di Stato indicati in oggetto.

Si precisa che i trenta giorni utili per la presentazione delle domande di esame, decorrono dal 04/03/2005 e scadono il 04/04/2005.

Si ricorda di prestare particolare attenzione all'adempimento di cui all'art. 7, comma 2, relativo al puntuale controllo (con le modalità di cui all'art. 71 - D.P.R. n. 445/00) di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, in merito al possesso dei requisiti di ammissione agli esami.

Con riguardo, inoltre, alla stesura degli elenchi nominativi, i singoli Collegi sono pregati di seguire esattamente quanto richiesto dall'O.M. (art. 7, commi 2 e 3), e in particolare si raccomanda l'indicazione del requisito con la relativa lettera dell'alfabeto (da indicare anche se non ancora maturato) e l'attestazione del Presidente del Collegio, così come previsto nell'O.M., al fine di evitare richieste di completamento dei predetti elenchi da parte del Ministero.

Si invitano infine i Collegi, al rispetto dei termini di scadenza definiti nell'O.M., onde agevolare le operazioni relative alla gestione degli esami.

Si ringrazia per la collaborazione.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Piero Panunzi)

lac

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 4 marzo 2005

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CONCORSI *ed* ESAMI

Di particolare evidenza in questo numero:

24 tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri..... Pag. 1

indizione, per il corrente anno, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario, di geometra e di perito industriale, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » 25

Il sommario completo è a pagina II

Elenco dei concorsi non ancora scaduti » VII

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 8 marzo 2005

TABELLA B

PROGRAMMA D'ESAME
(Art. 18, decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168)

PRIMA PROVA SCRITTA

La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei prodotti.

Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi.

SECONDA PROVA SCRITTA E/O SCRITTO-GRAFICA

La seconda prova scritta e/o scritto-grafica riguarderà l'illustrazione di miglioramenti fondiari-agrari ed i relativi aspetti economico-estimativi, oppure la progettazione di manufatti aziendali con i corrispondenti computi metrici.

In tale ultimo caso dovranno essere motivate le scelte effettuate in relazione alle esigenze degli esercizi produttivi.

PROVA ORALE

Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

Tabella C

DIPLOMI UNIVERSITARI

(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/01)

Biotechnologie agro-industriali.
Economia ed amministrazione delle imprese agricole.
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente.
Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura.
Produzioni animali.
Produzioni vegetali.
Tecniche forestali e tecnologie del legno.
Viticoltura ed enologia.

TABELLA D

CLASSI DELLE LAUREE IN:
(decreto ministeriale 4 agosto 2000)

- 1 - Biotechnologie.
- 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale.
- 8 - Ingegneria civile ed ambientale.
- 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale.
- 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali.
- 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
- 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.

05E01161

Indizione, per il corrente anno, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, di approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra (modificato con decreto 14 luglio 1987), per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1);

Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni recante l'individuazione degli atti di competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali;

Ordina:

Art. 1

1. È indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:

A - completato un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);

B - completato almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);

C - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei geometri accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a

criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:

D - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella *C* allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella *A*);

E - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella *D* allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

3. Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/01).

Art. 3.

Sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri, elencati nella tabella *A* allegata, ubicati nelle città sedi dei collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di Verbania, Feltre e Cantù individuate, rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di Gravedona Toce, Belluno e Como che non sono sedi di istituti tecnici per geometri.

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi o più commissioni operanti nella medesima località.

3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella *A*.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4.

Domande di ammissione - Modalità di presentazione Termine - Esclusioni

1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - presentare, come indicato al successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, all'istituto indicato nella predetta tabella *A* ubicato nel comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

2. Nel caso in cui il comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

3. Nel caso in cui nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato vi siano più circoscrizioni di collegio, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

4. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto tecnico sede d'esame, sede prescelta con i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ed inviate al collegio nella cui circoscrizione risulta ubicato il detto istituto, si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

6. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5.

Domande di ammissione - Contenuto

1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 decreto del Presidente della Repubblica citato), devono dichiarare (articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica citato):

il cognome ed il nome;

il luogo e la data di nascita;

la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;

di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di geometra, con precisa indicazione: dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso dall'istituto sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2:

di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio provinciale o circoscrizionale;

di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere *C*, *D* ed *E* (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);

di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.

2. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20, legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ex art. 39, legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.

Art. 6.

Domande di ammissione - Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti:

curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;

eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:

della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore

dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo 729T);

del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni (chiedere all'istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare);

fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 7.

Adempimenti dei collegi

1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi verificano la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione, entro il 20 aprile 2005, a mezzo fax (n. 06/58492397), il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. Detta comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi collegi, anche al consiglio nazionale.

2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro il 13 maggio 2005, con l'inoltro, a mezzo postale, di un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati in possesso dei requisiti per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del collegio, questi deve apporre la seguente attestazione:

«Il Presidente del collegio provinciale attesta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987), relativamente ai candidati, in numero di di cui all'elenco nominativo che precede:

l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);

di aver verificato la regolarità delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza;

di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicità».

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza.

5. Entro il 17 ottobre 2005, i collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente

art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.

6. Successivamente, il collegio avrà cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, soltanto alla commissione esaminatrice la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.

Art. 8.

Calendario degli esami

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

25 ottobre 2005, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle commissioni medesime;

26 ottobre 2005, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;

27 ottobre 2005, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritto-grafica;

28 ottobre 2005, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritto-grafica.

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed a quello della sede del competente collegio, al quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali.

Art. 9.

Prove di esame

1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso, alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nella tabella B allegata.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi.

4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti.

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano le disposizioni contenute nel regolamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalità di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

TABELLA A

ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI O COMMERCIALI E PER GEOMETRI DI STATO - SEDI DI ESAME

<i>Valle d'Aosta</i>	
ITG «Brocherel»	Aosta
<i>Piemonte</i>	
ITG «P. L. Nervi»	Alessandria
ITCG «Leardi»	Casale Monferrato (Alessandria)
ITCG «Giobert»	Asti
ITG «Rubens»	Biella
ITG «V. Virginio»	Cuneo
ITCG «Baruffi»	Mondovì (Cunco)
ITG «Nervi»	Novara
ITG «Guarini»	Torino
ITCG «Ferrini»	Verbania Pallanza
ITCG «Cavour»	Vercelli
<i>Lombardia</i>	
ITG «Quarenghi»	Bergamo
ITG «Tartaglia»	Brescia
ITG «Sant'Elia»	Cantù (Como)
ITG «Vacchelli»	Cremona (Presidenza: I.I.S. «Ghisleri» - via Palestro, 35)
ITG «Bovara»	Lecco
ITCG «Bassi»	Lodi
ITG «D'Arco»	Mantova
ITCG	via Natta, 11 - Milano
ITG «Volta»	Pavia
ITG «Quadrio»	Sondrio (Presidenza: I.I.S. «De Simoni» - via Tonale, 18)
ITG «Nervi»	Varese (Presidenza: I.I.S. «Daverio» - via Bertolone, 13)
<i>Trentino-Alto Adige</i>	
ITG «Delai»	Bolzano
ITG «Pozzo»	Trento
<i>Friuli-Venezia Giulia</i>	
ITG «Pacassi»	Gorizia (Presidenza: I.I.S. «Galilei» - via Puccini 22)
ITG «S. Pertini»	Pordenone
ITG «Max Fabiani»	Trieste
ITG «Marinoni»	Udine
<i>Veneto</i>	
ITG «Forcellini»	Feltre (Belluno)
ITG «Belzoni»	Padova
ITG «Bernini»	Rovigo (Presidenza: I.I.S. «Munerati» - Loc. Ca' Rangon - S. Apollinare)
ITG «Palladio»	Treviso
ITG «Massari»	Venezia Mestre (Presidenza: I.I.S. «Foscari» - via Pertini, 13)
ITCG «L. Dal Cero»	San Bonifacio (Verona)
ITG «Canova»	Vicenza
<i>Liguria</i>	
ITG «Buonarroti»	Genova (Presidenza: I.I.S. «Firpo-Buonarroti» - via Canevari, 51)
ITCG «Ruffini»	Imperia
ITG «Cardarelli»	La Spezia
ITG «Alberti»	Savona
<i>Emilia-Romagna</i>	
ITG «Pacinotti»	Bologna (Presidenza: I.I.S. «Crescenzi-Pacinotti» - via Saragozza, 9)
ITG «Aleotti»	Ferrara
ITG «Alberti»	Forlì (Presidenza: I.I.S. «Saffi» - via G. Saffi, 17)
ITG «Guarini»	Modena
ITG «Rondani»	Parma
ITG «Tramello»	Piacenza
ITG «Morigia»	Ravenna
ITG «Secchi»	Reggio Emilia
ITG «Belluzzi»	Rimini
<i>Toscana</i>	
ITG «Fossombroni»	Arezzo
ITG «Salvemini»	Firenze
ITG «Manetti»	Grosseto (Presidenza: I.I.S. «Manetti» - via Brigate Partigiane, 19)
ITG «Buontalenti»	Livorno
ITG «Nottolini»	Lucca

ITCG «Zaccagna»	Fossola-Carrara (Massa)
ITG «Santoni»	Pisa
ITCG «Fermi»	Pistoia
ITG «Gramsci»	Prato
ITCG «Bandini»	Siena
<i>Marche</i>	
ITCG «Vanvitelli-Stracca»	Ancona (via Ugo Trevi, 4)
ITCG «Umberto I»	Ascoli Piceno
ITCG «Carducci-Galilei»	Fermo (Ascoli Piceno)
ITG «Bramante»	Macerata
ITCG «Antinori»	Camerino (Macerata)
ITG «Genga»	Pesaro
<i>Umbria</i>	
ITG «A. Di Cambio»	Perugia (Presidenza: I.I.S. «Pascali» - via Pievaiola, 140)
ITG «Sangallo il Giovane»	Terni (via B. Croce, 16)
<i>Lazio</i>	
ITG «Brunelleschi»	Frosinone
ITG «Sani»	Latina
ITCG «Ciancarelli»	Rieti
ITG «Ceccherelli»	Roma (via di Bravetta, 383)
ITCG «C.A. Dalla Chiesa»	Montefiascone (Viterbo)
<i>Abruzzo</i>	
ITCG «Galiani»	Chieti
ITG «Colecchi»	L'Aquila (Presidenza: I.I.S. - piazza Lauretana)
ITCG «Acerbo»	Pescara
ITG «Forti»	Teramo
<i>Molise</i>	
ITG «Pittarelli»	Campobasso (via delle Frasche)
ITCG «Fermi»	Isernia
<i>Campania</i>	
ITG «D'Agostino»	Avellino
ITG «Galilei»	Benevento
ITG «Buonarroti»	Caserta
ITG «Della Porta»	Napoli
ITG «R. Di Palo»	Salerno
<i>Puglie</i>	
ITG «Euclide»	Bari
ITG «Belluzzi»	Brindisi
ITG «Masi»	Foggia
ITCG «V. Emanuele. III»	Lucera (Foggia)
ITG «Galilei»	Lecce
ITG-I.I.S. «Fermi-Pertini»	Taranto (Corso Italia, 306)
<i>Basilicata</i>	
ITCG «Olivetti»	Matera
ITG «De Lorenzo»	Potenza
<i>Calabria</i>	
ITG «Petrucchi»	Catanzaro
ITG - via Popilia 110	Cosenza
ITG «Santoni»	Crotone
ITG «Righi»	Reggio Calabria
ITG	Vibo Valentia
<i>Sicilia</i>	
ITG «Brunelleschi»	Agrigento
ITCG «Da Vinci»	Caltanissetta
ITG «Vacarini»	Catania
ITG «Paxia»	Enna
ITG «Minutoli»	Messina
ITG «Rutelli»	Palermo
ITG «Gagliardi»	Ragusa (Presidenza: I.I.S. «Umberto I» - via V. Eman. Orlando, 7)
ITG «Juvara»	Siracusa
ITG «Amico»	Trapani
<i>Sardegna</i>	
ITG «Bacareda»	Cagliari
ITG «Ciusa»	Nuoro
ITG «Brunelleschi»	Oristano
ITG «Devilla»	Sassari

TABELLA B

PROGRAMMA DI ESAME

(Allegato A, decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987)

PRIMA PROVA SCRITTO-GRAFICA

La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali del geometra, definite dall'ordinamento vigente.

Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzazione dell'edificio (calcolo e disegno degli elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, contabilità dei lavori).

SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA

La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante l'estimo oppure il rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell'estimo.

PROVA ORALE

La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione di geometra.

L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del geometra definite dall'ordinamento vigente:

progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ecc.);

strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione della produzione cartografica e norme relative;

teoria dell'estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell'estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e norme relative;

elementi di diritto pubblico e privato necessari all'esercizio della professione; ordinamento della professione.

TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI

(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)

Edilizia.

Ingegneria delle infrastrutture.

Sistemi informativi territoriali.

TABELLA D

CLASSI DELLE LAUREE IN:

(Decreto ministeriale 4 agosto 2000)

4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile.

7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale.

8 - Ingegneria civile e ambientale.

05E01162

Indizione, per il corrente anno, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1);

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, con il quale è stato integrato l'allegato B al predetto decreto con gli argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica per gli indirizzi di nuovo ordinamento;

Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni recante l'individuazione degli atti di competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali;

Ordina:

Art. 1.

1. È indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:

A - completato un periodo triennale di attività tecnica subordinata, anche al fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990);

B - completato un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990);

C - completato un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990);

D - completato un periodo biennale di pratica durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990).